



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO e MORGANO
Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476

e-mail: TVIC82600X@istruzione.it SITO INTERNET: www.icquintotv-morgano.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IC QUINTO DI TREVISO MORGANO (approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 a.s. 2022-23)

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la direttiva MIUR n.16 del 5/02/2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTO il documento Miur dell'aprile 2015 "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo"- aggiornate nell'ottobre 2015;

VISTA la legge del 29/05/2017, n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

VISTO l'aggiornamento delle "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo"- ottobre 2017;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTA la legge 92/2019, art 7 relativa alla valorizzazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e alla sensibilizzare degli studenti alla cittadinanza responsabile anche alla scuola primaria;

si declinano gli articoli del regolamento di disciplina che disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
2. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto, compatibilmente con le possibilità della scuola di assicurare adeguata sorveglianza.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
4. Nelle more dell'emissione del provvedimento disciplinare il dirigente scolastico può disporre, in casi gravi, per atti di sopraffazione e violenza l'allontanamento cautelare dall'Istituto.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. avere sempre a disposizione il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività e a tenerlo con cura;
3. avere cura dell'ambiente scolastico utilizzando strumenti e strutture in modo pertinente e responsabile, avendo cura dei materiali didattici e degli arredi della scuola, non danneggiando o sottraendo materiale o oggetti altrui e non arrecando danni al patrimonio della scuola;
4. assolvere agli impegni di studio anche eseguendo diligentemente i compiti assegnati per casa;
5. far visionare ai genitori le circolari informative e le comunicazioni del dirigente scolastico, dei docenti o della segreteria; rispettare i tempi di riconsegna dei moduli da far firmare ai genitori; esibire agli insegnanti di classe pronta giustificazione delle assenze o dei ritardi;
6. osservare le disposizioni dei regolamenti di disciplina;
7. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto;
9. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
10. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - c) tenere comportamenti non corretti durante l'orario scolastico e in particolare al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare,

- uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- d) inadempienze ricorrenti nell'esecuzione dei compiti assegnati;
- e) mancata o ritardata restituzione di circolari, comunicazioni e valutazioni da firmare;
- f) mancanza del materiale scolastico occorrente;
- g) utilizzare durante le ore di lezione oggetti non pertinenti alle attività;

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche non funzionali all'attività didattica durante l'orario scolastico;
- b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- d) frequentare irregolarmente le lezioni;
- e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- f) falsificare firme o alterare valutazioni, documenti scolastici, comunicazioni scritte scuola-famiglia;
- g) portare a scuola oggetti pericolosi (fuochi d'artificio, coltelli.....)
- h) imbrattare i locali interni ed esterni dell'edificio scolastico;
- i) danneggiare le cose altrui, suppellettili, arredi, attrezzature o materiali della scuola;
- j) usare impropriamente strumenti multimediali;
- k) reiterare comportamenti scorretti anche di diversa natura e tipologia.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) adottare comportamenti e utilizzare linguaggi verbali e non, per insultare, umiliare, minacciare i compagni, costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili.
- b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica o di qualunque luogo in cui si svolgano attività didattiche;
- c) compiere atti di vandalismo su cose;
- d) compiere atti di violenza su persone;
- e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona
- f) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.)
- g) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- h) fare uso e/o introdurre all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti sostanze che creano dipendenza o sono pericolose per l'incolumità personale;
- i) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, nel corso di tutte le attività scolastiche (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) e in tutti i casi in cui gli alunni si trovino all'interno della scuola e delle sue pertinenze, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.
- j) portare a scuola materiale di carattere pornografico.

Art. 4 – Mancanze e sanzioni

1. Le **mancanze lievi** previste **nell'art. 3.1** sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero scritto. Tale sanzione si configura come sanzione atipica, dal momento che, per esigenze di celerità e considerata la levità della mancanza, l'irrogazione si effettua in deroga alle garanzie previste, a favore dell'alunno, nel procedimento disciplinare tipico.

Il rimprovero scritto (o nota disciplinare) viene riportato sul registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione scritta nel diario e nel registro stesso. Relativamente a tale comunicazione il genitore è tenuto ad apporre la spunta di presa visione.

Dopo il terzo rimprovero scritto, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le **mancanze gravi** di cui alle lettere **a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 3.2** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione, a seguito di procedimento disciplinare. Tale sanzione si configura come sanzione atipica dal momento che, per ragioni di celere inibizione della reiterazione del comportamento durante l'attività didattica, viene irrogata immediatamente, in deroga alle garanzie previste, a favore dell'alunno, nel procedimento disciplinare tipico.

La mancanza di cui alla lettera **a) dell'art. 3.2** comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o ad suo incaricato presente o al referente di plesso che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa al termine delle lezioni ovvero lo consegnerà allo studente medesimo dandone comunicazione ai genitori.

La mancanza di cui alla lettera **f) dell'art. 3.2**, in caso di recidiva reiterata, viene sanzionata con la sospensione di un giorno dalle lezioni.

La violazione di cui alla lettera **c) dell'art. 3.2** prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Le violazioni di cui alle lettere **a), h), i), (in caso di danneggiamento volontario) j), k) dell'art. 3.2** vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le **mancanze gravissime** di cui **all'art. 3.3** vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Quale forma di sanzione atipica, è irrogabile anche la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, laddove si ritenga che l'allontanamento dall'ambiente scolastico possa ledere alle finalità educative della sanzione.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso siano già state comminate una o più sanzioni disciplinari per mancanze gravissime, i docenti del Consiglio di Classe possono deliberare l'esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche/viaggi d'istruzione.

Nei casi in cui appaiano particolarmente funzionali all'esercizio dello *ius corrigendi* in

capo all'istituzione scolastica, il Consiglio di Classe potrà optare per "sanzioni alternative" che potranno consistere, ad esempio, in compiti di assistenza a persone con particolari bisogni, in attività di riordino/pulizia di spazi scolastici e comunitari, in attività di ricerca, riflessione e discussione relative ai valori morali e civici sottesi al provvedimento disciplinare, eventualmente anche con il supporto di singoli competenti e/o associazioni che possono contribuire ad arricchire l'esperienza di crescita personale.

Per rafforzare negli alunni il senso di responsabilità ed il consolidamento di rapporti rispettosi e corretti all'interno della comunità educativa, e per evitare atteggiamenti e comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri, i provvedimenti sanzionatori si applicano anche nel caso di utilizzo improprio del web e di atteggiamenti considerati lesivi durante il trasferimento scolastico in pulmino e in altre circostanze di relazione tra alunni in qualche modo connesse alla comune appartenenza alla comunità scolastica.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei

quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario personale dell'alunno ed il registro elettronico.

Il procedimento disciplinare prende le mosse da una fase istruttoria nella quale coloro che sono a conoscenza di mancanze da parte degli alunni le comunicano al DS, preferibilmente in forma scritta, riportando i fatti precisi e circostanziati, con chiare indicazioni di tempo e di luogo.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso le vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma).

Nella comunicazione vengono con precisione contestati gli addebiti e le sanzioni ad essi associate nel Regolamento di disciplina; tale comunicazione è utilizzata anche per convocare il Consiglio di Classe che entro i cinque giorni successivi è chiamato ad effettuare l'audizione a difesa ed eventualmente in contraddittorio.

Il Consiglio di Classe è convocato in sessione straordinaria; se già precedentemente convocato, si aggiunge un punto all'odg, fatti salvi i termini minimi di preavviso. La formazione del Consiglio di Classe è quella completa in occasione dell'audizione a difesa dell'alunno, che, se minorenni, sarà assistito da un genitore.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la deliberazione della sanzione da parte del Consiglio di Classe
- c) la remissione degli atti al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 -Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare, a titolo di sospensione cautelare, è efficace a partire dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione ai genitori.

Art.7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art.8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art.9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art.10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art.11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14 L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- due genitori, eletti nel Consiglio di Istituto e un supplente;
- Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art.15 L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art.16 L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.18 Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.19 Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.